

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Provincia di Perugia

ORDINANZA DEL SINDACO Copia

Numero Registro Generale 22 del 02-04-2020

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA l'ordinanza n. 658 del 29.03.2020 sottoscritta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con la quale sono state destinate risorse aggiuntive a favore dei Comuni per fronteggiare alle esigenze alimentari e di prima necessità dei cittadini;

VISTO in particolare l'art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6 di detta ordinanza che testualmente citano:

- 2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
- 3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
- 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
- 5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
 6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

 VISTO l'art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile":

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile"; CONSIDERATO che:

- le somme assegnate a questo Comune con l'ordinanza n. 658/2020 ammontano ad € 27.863,87;

RISCONTRATA la necessità di fissare criteri e modalità di accesso a questi fondi da parte dei cittadini che necessitano di sostegno sia per l'accesso a generi alimentari che di prima necessità;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1) l'approvazione, in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19,

dell'Avviso per l'assegnazione del bonus alimentare una-tantum a favore di persone o famiglie in condizione di assoluto momentaneo disagio economico e sociale nel quale vengono riportati i criteri di assegnazione del bonus in oggetto, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

- 2) l'approvazione dello schema di domanda di assegnazione del bonus alimentare una-tantum a favore di persone o famiglie in condizione di assoluto momentaneo disagio economico e sociale allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
- 3) la pubblicazione dell'avviso corredato da schema di domanda di assegnazione nel sito istituzionale e all'Albo pretorio on line con decorrenza dal 02 Aprile 2020. Tuoro sul Trasimeno, 02-04-2020

IL SINDACO F.TO dott.ssa MARIA ELENA MINCIARONI